

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2026

253/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA FAMEA SERGIO, NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 481139935

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1395^a riunione del 16 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 24 febbraio 2026 (prot. Autorità 14689 del 24 febbraio 2026), il Sig. Famea Sergio (di seguito: Famea o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore) il presunto ritardo nella connessione di un impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E391595712, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 481139935, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico;
2. con nota del 2 marzo 2026 (prot. 16310), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di completamento del reclamo;
3. con nota del 4 marzo 2026 (prot. Autorità 17097 del 4 marzo 2026), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta;
4. con nota del 6 marzo 2026 (prot. 17851), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota Prot: E-DIS-18/03/2026-0418489, trasmessa con PEC del 19 marzo 2026 (prot. Autorità 21335 del 19 marzo 2026), ED ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 9 aprile 2026 (prot. 26287), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di conferma di interesse al reclamo;
7. con nota del 13 aprile 2026 (prot. Autorità 26985 del 13 aprile 2026), il reclamante ha comunicato all'Autorità la propria intenzione di voler proseguire con la trattazione del reclamo, non concordando con le considerazioni contenute nella citata memoria del gestore;
8. con nota del 14 aprile 2026 (prot. 27459), l'Autorità ha trasmesso una richiesta di informazioni a ED;
9. con nota Prot: E-DIS-27/04/2026-0613686, trasmessa con PEC del 27 aprile 2026 (prot. Autorità 31093 del 27 aprile 2026), il gestore ha fornito le informazioni richieste;
10. con nota del 14 maggio 2026 (prot. 35762), l'Autorità ha inviato al reclamante una seconda richiesta di conferma di interesse al reclamo;
11. con nota del 18 maggio 2026 (prot. Autorità 36497 del 18 maggio 2026), il reclamante ha ribadito la persistenza delle contestazioni avanzate con il reclamo;
12. con PEC del 4 giugno 2026 (prot. Autorità 41837 del 4 giugno 2026), ED ha trasmesso la nota di aggiornamento Prot. E-DIS-04/06/2026-0800712, in relazione alla pratica di connessione *de qua*;
13. con PEC del 9 giugno 2026 (prot. Autorità 42829 del 9 giugno 2026), il gestore ha trasmesso gli allegati alla suddetta nota di aggiornamento;
14. con nota del 12 giugno 2026 (prot. 43875), l'Autorità ha inviato a ED una seconda richiesta di informazioni;
15. con nota Prot: E-DIS-17/06/2026-0867365, trasmessa con PEC del 17 giugno 2026 (prot. Autorità 44912 del 17 giugno 2026), il gestore ha fornito la documentazione richiesta;
16. in data 23 giugno 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 3, comma 3.2, lettera f), secondo cui le Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), di cui al comma 3.1,- devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:
 - a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - b) la Soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f) e di cui all'articolo 8;
 - c) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - d) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 1 del medesimo TICA;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 8 che disciplina la STMG;
- l'articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui, nel caso di:
 - a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di

realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione;

- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 10, comma 10.1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 24 febbraio 2025, la società Solution Tech S.r.l. (di seguito: mandatario con rappresentanza o richiedente) ha trasmesso al gestore, tramite il portale produttori web di ED (di seguito: portale) una richiesta di adeguamento di una connessione esistente relativa ad un impianto di produzione da fonte solare avente le seguenti specifiche tecniche:
 - Numero delle sezioni di impianto 2
 - Sezione nuova 1: potenza nominale 4,5 kW, regime commerciale scambio sul posto;
 - Sezione nuova 2: potenza nominale 10 kW, regime commerciale scambio sul posto;
19. in data 26 febbraio 2025, con nota Prot. ED-26-02-2025-P7664478, ED ha informato il richiedente che la soluzione tecnica individuata per la connessione dell'impianto di produzione in questione comportava interventi su infrastrutture di rete caratterizzate da un livello di tensione superiore rispetto a quello previsto per l'erogazione del servizio di connessione richiesto. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1 del TICA, il termine per la messa a disposizione del preventivo veniva prorogato di ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla tempistica ordinaria di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
20. in data 28 febbraio 2025, il gestore ha pubblicato il preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 481139935;
21. in data 4 marzo 2025, il reclamante ha effettuato un bonifico di 615,47 euro a favore di ED a titolo di "*Corrispettivo pratica 481139935*";
22. in data 5 marzo 2025, il mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, l'accettazione del suddetto preventivo nel quale – essendo necessari lavori di tipo complesso - era previsto un tempo massimo per l'esecuzione degli stessi nonché per la realizzazione della connessione pari a 660 giorni lavorativi;
23. in data 7 marzo 2025, il mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter

- autorizzativo. Con la medesima dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA, veniva comunicato che l'intervento oggetto dell'istanza rientrava nel regime di edilizia libera;
24. in data 11 marzo 2025, il mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la comunicazione di conclusione del procedimento di iter autorizzativo;
 25. in data 13 marzo 2025, il mandatario con rappresentanza ha inviato, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 31 del TICA;
 26. in data 17 marzo 2025, il mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in parola;
 27. in data 18 marzo 2025, il richiedente ha inoltrato al gestore, tramite il portale, il regolamento di esercizio;
 28. in data 20 marzo 2025, con nota prot. ED-20-03-2025-P7753221, ED ha trasmesso al richiedente la validazione del suddetto regolamento di esercizio;
 29. in data 6 marzo 2026, il mandatario con rappresentanza ha chiesto l'annullamento della pratica di connessione contestata;
 30. in data 9 marzo 2026, ED - con nota prot. ED-09-03-2026-P8526203 - ha comunicato al mandatario con rappresentanza di aver proceduto al richiesto annullamento;
 31. in data 14 aprile 2026, la società FB Energy S.r.l.s. (di seguito: nuovo mandatario con rappresentanza o nuovo richiedente) ha trasmesso a ED, tramite il portale, una nuova richiesta di adeguamento di una connessione esistente, relativa all'impianto fotovoltaico oggetto della presente decisione, avente le medesime specifiche tecniche della precedente richiesta;
 32. in data 22 aprile 2026, con missiva prot. ED-22-04-2026-P8593704, ED ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 536812834, nel quale il tempo massimo previsto per la realizzazione della connessione a cura di ED era di 0 giorni lavorativi;
 33. in data 27 aprile 2026, il reclamante ha effettuato il pagamento di ulteriori 615.47 euro a titolo di corrispettivo per il nuovo preventivo emesso;
 34. in data 28 aprile 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
 35. in data 8 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo. Con la medesima dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA, veniva comunicato che l'intervento oggetto dell'istanza rientrava nel regime di edilizia libera;
 36. in data 8 maggio 2026, il nuovo richiedente ha trasmesso, tramite il portale, la comunicazione di conclusione del procedimento di iter autorizzativo;
 37. in data 8 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso a ED, tramite il portale, il regolamento di esercizio relativo alla pratica di connessione 536812834;
 38. in data 8 maggio 2026, con missiva prot. ED-08-05-2025-P8616998, ED ha trasmesso la validazione del suddetto regolamento di esercizio;

39. in data 12 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in argomento;
40. nelle date 5 dicembre 2025, 12 gennaio 2026 e 13 febbraio 2026, reclamante e gestore si sono incontrati - tramite il Servizio Conciliazione dell'Autorità - nel tentativo di trovare una composizione bonaria della controversia;
41. in data 24 febbraio 2026, essendo fallito il suddetto tentativo di Conciliazione, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

42. Il reclamante afferma che *“decorsi quasi 12 mesi dalla richiesta inoltrata l'impianto non risulta ancora connesso alla rete con conseguente perdita anche dei corrispettivi relativi all'immissione”*;
43. in particolare, il reclamante contesta al gestore la *“tempistica prevista dallo stesso per l'esecuzione dell'allacciamento ovvero entro il 29/03/2027, a oltre due anni dalla richiesta e che tuttavia non trova alcun riscontro sulla normativa TICA per il quale a fronte di un eventuale lavoro complesso sono previsti 90 giorni lavorativi. Altresì la distribuzione ha comunicato che le tempistiche dichiarate sono legate alla necessità di eseguire lavori sulla linea di alta tensione senza tuttavia produrre alcun documento che attesti tale necessità, quali progetti, richieste di autorizzazione o quant'altro necessario all'inizio del processo di realizzazione della nuova linea essendo già decorso un anno dalla richiesta”*;
44. il reclamante denuncia, inoltre, che *“a seguito della formale presentazione del Reclamo ex art 188/2012/E/com avvenuta (...) in data 06/03/2026, nella medesima giornata parte convenuta contattava l'azienda installatrice Solution Tech srl chiedendo l'annullamento della precedente pratica dalla stessa avanzata e rassicurando che la sottoscrizione di un nuovo preventivo avrebbe determinato l'allaccio tempestivo entro 30 giorni. Purtroppo, l'azienda si è fidata di quanto riferito dal tecnico che li ha contattati provvedendo pertanto all'annullamento per poi ad oggi non aver ricevuto alcun documento riguardante la nuova pratica ed essendosi trattenuta una parte dell'importo pagato in precedenza.”*;
45. il reclamante evidenzia che *“Anche a seguito della nuova pratica di allacciamento, nuovamente saldata per ulteriori 615.47 in data 27/04/2026 e che prevedeva 0 giorni di attesa, non è stato ancora collegato alla rete”, sottolineando altresì che “non risulta neppure essere stato restituito l'importo di euro 615.47 pagato per il primo preventivo.”*;
46. a parere del reclamante, per *“Tutto quanto sopra esposto non si può che ritenere ingiustificate le tempistiche previste nel primo preventivo di allacciamento tenuto conto che nel secondo, a distanza di oltre un anno si sono ridotte a “0 giorni” e che ancora oggi non sono neppure stati rispettati.”*;
47. conseguentemente, il reclamante ritiene di avere *“diritto all'indennizzo previsto per la tardività dell'allaccio, ai sensi del TICA, corrispondente a 20,00 euro al giorno*

dal 04/03/2025 o quanto vorrà determinare l'Autorità, oltre al rimborso di uno dei due preventivi saldati”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

48. Con riferimento alla pratica di connessione 481139935, ED *“ritiene venuta meno la materia del contendere (...) Considerato, altresì, che il richiedente ha espressamente chiesto l'annullamento della domanda di connessione oggetto del reclamo”;*
49. con riferimento, invece, alla pratica 536812834, nella nota E-DIS-04/06/2026-0800712, il gestore afferma di essere ancora *“in attesa di ricevere la validazione del flusso di esercibilità denominato “G06” da parte di Terna, necessaria ai fini del completamento dell'iter di attivazione dell'impianto di produzione”, in quanto “nel periodo compreso tra il 13 maggio 2026 ed il 20 maggio 2026, la piattaforma GAUDÌ di Terna è stata interessata da un'interruzione del servizio, circostanza che ha determinato la temporanea indisponibilità delle funzionalità necessarie alla gestione dei relativi flussi informatici.”, causando “il differimento delle attività di validazione e riallineamento dei flussi di esercibilità dell'impianto”;*
50. infine, *“In riferimento al rimborso del corrispettivo di connessione relativo ad altra pratica ID 481139935 annullata, come richiesto dal mandatario in data 06/03/2026, associato alla nota di credito n. 0000925000276237,” ED “conferma che lo stesso è stato predisposto a mezzo bonifico bancario con data valuta prevista 26/05/2026”;*
51. in conclusione, il gestore *“ritiene che l'operato di e-distribuzione sia avvenuto nel pieno rispetto della disciplina regolatoria vigente (TICA e Guida per le connessioni), nonché degli impegni reciprocamente assunti dalle parti con l'accettazione del preventivo”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

52. Il *thema decidendum* verte nello stabilire se ED abbia gestito la pratica di connessione dell'impianto fotovoltaico in parola nel rispetto o meno della regolazione di settore vigente e, conseguentemente, se il reclamante abbia diritto o meno al riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA per il ritardo nella realizzazione della connessione;
53. in sede istruttoria è emerso che:
 - in data 24 febbraio 2025, il richiedente ha trasmesso al gestore una richiesta di adeguamento di una connessione esistente per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 14,5 kW;
 - in data 28 febbraio 2025, ED ha pubblicato il relativo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 481139935, dove al paragrafo 3, rubricato **“TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE”**, veniva indicato che *“Per realizzare la connessione sono necessari lavori di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA). Il tempo massimo previsto per l'esecuzione degli stessi nonché per la realizzazione della connessione a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 660 giorni lavorativi”*, e al paragrafo 4, rubricato **“SOLUZIONE**

TECNICA”, veniva riportava la seguente descrizione: “*TRASFORMATORE 40 MVAI, TRASFORMATORE 40 MVAI*”, senza ulteriori specifiche;

54. tuttavia, occorre rilevare anche che:
- in data 5 marzo 2025, il richiedente ha accettato il preventivo in questione, integralmente e senza sollevare riserve;
 - il 17 marzo 2025, il reclamante ha trasmesso la dichiarazione attestante la fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione;
 - il 20 marzo 2025, il gestore ha inviato al reclamante la conferma del regolamento di esercizio;
 - il reclamante ha atteso fino al 5 dicembre 2026 prima di tentare una composizione bonaria della controversia presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità e successivamente presentare reclamo innanzi all’autorità il 24 febbraio 2026;
 - in data 6 marzo 2026, ben prima che fossero trascorsi i citati 660 giorni lavorativi a disposizione di ED per la realizzazione della connessione, il richiedente ha richiesto l’annullamento della pratica di connessione in parola;
 - in data 9 marzo 2026, il gestore ha proceduto all’annullamento della suddetta pratica;
 - in data 14 aprile 2026, il nuovo richiedente ha trasmesso a ED, tramite il portale, una nuova richiesta di adeguamento di una connessione esistente, relativa all’impianto fotovoltaico oggetto della presente decisione, avente le medesime specifiche tecniche della precedente;
 - in data 22 aprile 2026, ED ha pubblicato il nuovo preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 536812834, nel quale il tempo massimo previsto per la realizzazione della connessione a cura di ED era di 0 giorni lavorativi;
 - in data 28 aprile 2026, il nuovo richiedente ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
55. dalla semplice lettura degli accadimenti citati emerge, *ictu oculi*, che le contestazioni del reclamante in merito alla tempistica di realizzazione della connessione indicata nel primo preventivo - giudicata a posteriori “*ingiustificata*” - appaiono superate dall’annullamento della pratica di connessione 481139935 e dal successivo avvio della pratica 536812834, più favorevole al reclamante;
56. si deve, peraltro, notare che - dalla documentazione prodotta in sede istruttoria – la nuova procedura di connessione risulta in avanzato stato di completamento. Infatti;
- in data 8 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvio dell’iter autorizzativo;
 - in data 8 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la comunicazione di conclusione del procedimento di iter autorizzativo;
 - sempre in data 8 maggio 2026, il richiedente ha trasmesso a ED, tramite il portale, il regolamento di esercizio;
 - in pari data, ED ha validato il suddetto regolamento di esercizio;

- in data 12 maggio 2026, il nuovo mandatario con rappresentanza ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in argomento;
 - sulla base di quanto dichiarato da ED nella citata nota Prot. E-DIS-04/06/2026-0800712 e non contestato dal reclamante, la connessione dell'impianto fotovoltaico in parola risulta, allo stato attuale, in attesa del flusso di esercibilità da parte di Terna, la cui piattaforma (GAUDÌ) è stata interessata, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2026 ed il 20 maggio 2026, da una temporanea indisponibilità che ha causato il differimento delle attività di validazione e riallineamento dei flussi di esercibilità dell'impianto;
57. infine, ED ha dichiarato di aver *“predisposto a mezzo bonifico bancario con data valuta prevista 26/05/2026”* il *“rimborso del corrispettivo di connessione relativo ad altra pratica ID 481139935 annullata”*;
58. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e alle sopradescritte motivazioni, risulta accertato che ED ha gestito la pratica di connessione 481139935, dell'impianto fotovoltaico in parola nel rispetto delle tempistiche previste dal TICA;
59. pertanto, il reclamo risulta infondato, non sussistendo i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
60. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Famea Sergio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 481139935;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione dell'Autorità 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 luglio 2026

IL PRESIDENTE *f.f.*
Livio de Santoli